

Statuto del
"CONSORZIO PROMOTRIESTE"
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ART. 1 E' costituito, il Consorzio denominato
"CONSORZIO PROMOTRIESTE"

ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna, che è regolato dal presente Statuto in sostituzione del precedente e sue modifiche.

SEDE

ART. 2 La sede del Consorzio è in Trieste. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo nell'ambito del comune di Trieste. Inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite ovunque filiali, uffici di rappresentanza o agenzie.

SCOPI

ART. 3 Il Consorzio Promotrieste si pone come finalità lo sviluppo dell'area turistica di Trieste e del suo territorio tramite azioni di promozione, stimolo, formazione, informazione e supporto agli operatori, svolgendo un ruolo operativo e di sintesi tra i soci, gli operatori, le istituzioni e più in generale la filiera turistica locale.

Il Consorzio si propone altresì di contribuire al posizionamento della notorietà e dell'immagine di Trieste e del suo territorio e, più specificatamente, di promuovere il suo sviluppo turistico attraverso l'ideazione e gestione di un'opportuna strategia di comunicazione, di azioni di promozione e commercializzazione verso il mercato, di sensibilizzazione del territorio di riferimento e di supporto agli operatori ed agli imprenditori del settore.

Il Consorzio si propone inoltre di contribuire al miglioramento dei parametri relativi all'afflusso turistico in genere ed in particolare all'incremento di eventi, conferenze, congressi e meeting adottando azioni e strategie, anche di lungo periodo, finalizzate all'accrescimento della presenza turistica sul territorio.

Scopi del Consorzio sono pertanto:

- a) La promozione della destinazione "Trieste" intesa nella sua più ampia accezione di attrattore per tutta l'area geografica circostante ed innestata in una regione turistica eventualmente più ampia, con conseguente promozione dell'immagine di Trieste in genere e più specificatamente del suo ruolo di attrattore per tutta l'area di riferimento;
- b) la promozione di attività, la prestazione di servizi inerenti l'organizzazione e la realizzazione di iniziative congressuali e turistiche a favore dell'area di Trieste;
- c) il funzionamento di un "Convention & Visitors Bureau" nella sua accezione internazionale;
- d) la gestione di centri congressuali, nonché l'organizzazione di mostre, esposizioni, manifestazioni ed eventi aggregativi in genere;

e) la gestione di strutture e di servizi turistici in genere e delle attività ad esso collegate;

f) l'attività editoriale nei settori di cui sopra,;

g) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali del turismo e ad altri consorzi e società con scopi compatibili con quelli previsti dal presente Statuto.

h) l'ideazione, progettazione e gestione di strategie di comunicazione integrata atte a conseguire gli obiettivi del Consorzio;

i) l'ideazione, progettazione e gestione di eventi di natura culturale, sportiva, promozionale, compatibili con le finalità del Consorzio;

l) la progettazione e gestione di attività di informazione, formazione ed orientamento verso i soci atte a supportare le loro attività e verso l'opinione pubblica in genere ed i giovani in particolare;

m) la ricerca e gestione di possibili sponsorizzazioni nell'ambito del supporto agli scopi del Consorzio stesso.

Per il raggiungimento dei propri scopi, a prioritario beneficio dei soci, il Consorzio Promotrieste sviluppa le seguenti linee di azione:

- Sviluppo turistico del territorio attraverso l'attività propria del Convention & Visitors Bureau;

- Stimolo e supporto al comparto turistico locale e alle sue iniziative;

- Coordinamento e monitoraggio dell'offerta turistica e delle iniziative sul territorio;

- Erogazione di servizi in varie forme e di vari tipologia;

ART. 4 Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari.

ART. 5 Il Consorzio non ha fini di lucro e non potrà distribuire avanzi di gestione in alcuna forma ai soci.

DURATA

ART. 6 Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogato per ulteriori dieci anni con il voto favorevole dell'Assemblea a maggioranza semplice. Per tale deliberazione dovranno essere presenti, comprese le deleghe, almeno la metà degli aventi diritto.

ART. 7 I rapporti fra i soci, nonché i rapporti tra questi e il Consorzio sono fissati da un regolamento che viene proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, in relazione all'attività da essi fornita al Consorzio nonché alla procedura che il Consorzio attuerà per l'eventuale affidamento di operazioni ai soci stessi.

Le modifiche al regolamento vengono adottate con la medesima procedura.

SOCI

ART. 8 - I soci sono:

- soci ordinari
- soci onorari.

ART. 9 Possono essere soci ordinari in numero illimitato i soggetti che condividono gli scopi del Consorzio, ovvero:

- a) le imprese, i consorzi, le associazioni, i comitati e più in generale gli operatori, non di diritto pubblico, attivi nel settore turistico, culturale, congressuale e degli eventi;
- b) gli operatori del mondo della produzione agroalimentare del territorio e assimilati nonché gli artigiani e le imprese operanti nella produzione tipica locale;
- c) le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali;
- d) gli operatori del mondo finanziario, bancario ed assicurativo.

ART. 10 Possono essere soci onorari in numero illimitato tutti gli enti, imprese, consorzi, associazioni, comitati, gruppi, organizzazioni, e le persone che hanno particolari meriti o che si siano particolarmente distinti nel proporre all'attenzione nazionale ed internazionale il Consorzio Promotrieste e la destinazione turistica "Trieste". Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può conferire il titolo di Ambasciatore e/o di Presidente onorario.

I soci onorari, come pure i soggetti che ricoprono la carica di Presidente onorario o Ambasciatore, non sono tenuti a versare alcun contributo e non possono:

- a) partecipare a votazioni;
- b) essere eletti alle cariche sociali.

ART. 11 Le domande di ammissione al Consorzio dei soci ordinari sono soggette all'approvazione insindacabile del Consiglio Direttivo. Lo stesso Consiglio Direttivo nomina i soci onorari fatta salva la disponibilità di questi ultimi ad accettare la nomina.

FONDO CONSORTILE

ART. 12 Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai nuovi consorziati;
- b) dai beni acquistati dal Consorzio e dagli altri versamenti effettuati a fondo perduto a puro titolo di contributo volontario.

La quota consortile del socio receduto o escluso rimarrà nel Fondo Consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente in accrescimento delle rispettive quote associative.

Ai sensi dell'art. 2615 del Codice Civile per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

ENTRATE

ART. 13 Le entrate sono determinate da:

- a) contributi annuali posti a carico dei soci ordinari;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- c) contributi di enti e di privati diretti alla costituzione del fondo di gestione;
- d) donazioni e lasciti diretti alla costituzione e/o all'implemento del fondo consortile;
- e) avanzi di gestione del Consorzio per l'attività di cui all'art. 3 del presente Statuto diretti alla costituzione e/o all'implemento del fondo consortile e/o del fondo di gestione in funzione delle decisioni dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

I contributi di cui ai punti precedenti andranno ad incrementare rispettivi fondi di pertinenza previa copertura di eventuali perdite pregresse.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 14 L'esercizio sociale segue l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti a norma di legge, presenterà il bilancio d'esercizio all'Assemblea dei soci che lo approverà secondo il disposto dell'art. 2615 bis del Codice Civile.

Il bilancio preventivo sarà parimenti presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro lo stesso termine.

Gli avanzi di gestione dovranno essere riportati a nuovo salva diversa delibera assembleare; è in ogni caso esclusa la possibilità di distribuire utili sotto qualsiasi forma.

ORGANI E POTERI

ART. 15 Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Comitato Esecutivo;
- f) il Direttore;
- g) il Comitato di Indirizzo;
- h) l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

ART. 16 L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali da almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea; essa è convocata - a seguito di delibera del Consiglio Direttivo - dal Presidente o da altro Consigliere con avviso inviato a tutti gli aventi diritto almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'assemblea a mezzo elettronico (p. es. posta elettronica), fax, raccomandata o altro mezzo eventualmente previsto dai regolamenti interni al Consorzio, riportante data, orario in prima e seconda convocazione, luogo di svolgimento e ordine del giorno. Ciascun socio ordinario può farsi rappresentare dal proprio

legale rappresentante o da un collaboratore organico dell'azienda socia munito di delega scritta a firma del legale rappresentante o da un altro socio ordinario munito di relativo atto scritto e firmato dal delegante. Ciascun socio non potrà disporre di più di una delega da consegnare o inviare presso la sede del Consorzio prima dell'assemblea a mezzo elettronico (p.es. posta elettronica), fax, posta o altro mezzo eventualmente previsto dai regolamenti interni al Consorzio.

Il funzionamento dell'Assemblea dei soci è disciplinato da un regolamento generale per lo svolgimento delle assemblee statutariamente previste che viene approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 17 L'Assemblea dei soci delibera sugli argomenti sotto indicati:

- a) nomina del consiglio direttivo e ne fissa gli eventuali compensi, ove ne ricorrano i presupposti;
- b) approvazione del bilancio preventivo ed del bilancio d'esercizio;
- c) determinazione dei contributi sociali su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione del loro eventuale compenso, ove ne ricorrano i presupposti;
- e) impartisce le direttive generali del Consorzio;
- f) delibera le modifiche al presente Statuto;
- g) nomina se necessario i membri non di diritto del Comitato d'Indirizzo.

ART. 18 Tutte le Assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

ART. 19 L'Assemblea dei soci è convocata in forma straordinaria dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo oppure dell'Organo di Controllo oppure di un terzo di tutti i soci, in situazioni di oggettiva e particolare urgenza. La convocazione viene effettuata con avviso inviato almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea a mezzo elettronico (p.es. posta elettronica), fax, raccomandata o altro mezzo eventualmente previsto dai regolamenti interni al Consorzio riportante data, orario in prima e seconda convocazione, luogo di svolgimento e ordine del giorno.

L'Assemblea suddetta sarà validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza personalmente e/o per delega di almeno metà degli aventi diritto.

ART. 20 Per le modifiche al presente Statuto dovranno essere presenti personalmente e/o per delega - anche in seconda convocazione - almeno la metà degli aventi diritto, e le

rispettive delibere dovranno essere approvate dalla maggioranza dei votanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

ART. 22 Il Consiglio Direttivo:

a) ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione del Consorzio, escluso quanto per legge o per Statuto è demandato all'Assemblea o al Presidente.

b) elegge il Presidente

c) elegge uno o più Vice Presidenti.

d) provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio e può nominare uno o più direttori su proposta del Presidente dei quali stabilirà le mansioni con deliberazione;

e) può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 31.

Ai membri del Consiglio direttivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o nel caso in cui lo richiedesse la maggioranza dei consiglieri in carica, almeno 3 giorni prima della data di svolgimento a mezzo elettronico (p.es. posta elettronica), fax, raccomandata o altro mezzo eventualmente previsto dai regolamenti interni al Consorzio. Le sue deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 24 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica

per tre esercizi e così si-no all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se cessano dalla carica uno o più componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea dei soci gli altri consiglieri devono provvedere a sostituirli con propria deliberazione adottata a maggioranza. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei soci ordinari che provvedono alla nomina dei nuovi Consiglieri anche nelle persone degli stessi cooptati.

I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in caso di riduzione del numero di consiglieri, purché tale numero sia non inferiore a 3. Qualora venisse superato tale limite e non si provvedesse tempestivamente ai sensi di quanto sopra previsto in materia di sostituzione, l'intero Consiglio decade automaticamente e si procede a nuove elezioni da indirsi a cura del Presidente o, in sua mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di decadenza.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa il Direttore con funzioni di segretario.

Al Consiglio Direttivo viene invitato anche il Presidente onorario qualora designato.

ART. 25 Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai propri lavori i soggetti, che possono essere soci o non soci, che ritiene più opportuno coinvolgere in virtù di specifici argomenti all'ordine del giorno. In particolare può invitare i soci onorari e/o gli ambasciatori, qualora nominati, ad apportare il proprio contributo.

Tali soggetti non hanno diritto di voto e la loro presenza non influisce sulla validità della costituzione della seduta.

ART. 26 Il funzionamento del Consorzio potrà essere stabilito tramite appositi regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

RECESSO DEL SOCIO

ART. 27 Ogni socio ordinario potrà recedere dal Consorzio dandone comunicazione con lettera raccomandata diretta al Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso avrà effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso e impegna, in ogni caso, al pagamento di ogni onere previsto per l'esercizio stesso.

Il socio che recede dal Consorzio non può vantare alcun diritto sul patrimonio del Consorzio né in relazione al fondo di gestione né al fondo consortile.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 28 Il Consiglio Direttivo può deliberare in qualsiasi momento l'esclusione del socio ordinario o onorario che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio, che si trovi in stato di liquidazione, che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali, che si sia reso inadempiente agli obblighi verso il Consorzio o abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle norme dello Statuto o dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

In caso di trasferimento dell'azienda del socio ordinario, il Consiglio Direttivo si riserva in modo insindacabile l'accettazione come socio ordinario della nuova proprietà, in deroga all'art. 2610 primo comma Codice Civile. Lo stesso varrà nei casi di costituzione di usufrutto o di affitto dell'azienda.

In nessun caso il socio escluso dal Consorzio può vantare diritti sul patrimonio del Consorzio né in relazione al fondo di gestione né al fondo consortile.

PRESIDENTE

ART. 29 Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Egli rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge ed anche in giudizio, dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi sociali, adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea suddetta o dal Consiglio Direttivo.

In particolare:

- a) la gestione ordinaria del Consorzio e può delegare a Dirigenti o funzionari dello stesso, con propria apposita delibera, il compimento di singoli atti o categorie di atti; propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore;
- b) sviluppa e gestisce la strategia e le attività del Consorzio, nell'ambito degli obiettivi dello stesso e delle indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore del Consorzio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) può proporre incarichi particolari ai componenti del Consiglio Direttivo, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- e) ha facoltà di riscuotere e quietanzare;
- f) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente statuto oltre a quelle relative alla gestione ordinaria del Consorzio.

Il ruolo di Presidente è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo, con esclusione di incarichi di

natura tecnica, di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

VICE PRESIDENTI

ART. 30 I Vice Presidenti hanno il compito di collaborare strettamente con il Presidente e di sostituirlo, in caso di necessità.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 31 Il Comitato Esecutivo che può essere costituito ai sensi dell'art. 22, si compone di membri del Consiglio Direttivo in un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) tra i quali deve necessariamente essere compreso il Presidente.

Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo, in tutto o in parte, la gestione ordinaria del Consorzio.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRETTORE

ART. 32 Il Direttore del Consorzio è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Consiglio Direttivo stesso nell'espletamento dei compiti ad esso demandati.

Il Direttore:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti, partecipa alle riunioni degli stessi Organi, a titolo consultivo e senza diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato;
- b) ha il compito di coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio;
- c) è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Al Direttore possono essere demandati i poteri di rappresentanza legale del Consorzio per singoli e determinati atti, con delibera del Consiglio Direttivo che ne indicherà gli specifici poteri.

COMITATO DI INDIRIZZO

ART. 33 Il comitato di indirizzo è l'organo consultivo del Consiglio Direttivo.

Formula pareri e/o proposte in merito a obiettivi, linee di intervento e di sviluppo dell'attività oltre che in ordine alle strategie e ai programmi generali del Consorzio.

Il Comitato d'indirizzo in particolare:

- a) esercita compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali;
- b) formula proposte circa gli obiettivi e indica le priorità da perseguire;
- c) adotta il proprio regolamento interno;
- d) esprime proposte sulle modifiche statutarie.

ART. 34 Sono membri di diritto :

- a) Il Presidente della Regione
- b) Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste
- c) Il Presidente del Porto di Trieste
- d) I Sindaci dei comuni di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino
- e) Il Presidente della locale Camera di Commercio
- f) Il Direttore del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia presso il Mibact.

I membri sopra indicati possono designare un loro delegato a rappresentarli in seno al Comitato di Indirizzo.

I restanti membri possono essere nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 3 anni e vengono rinnovati in sede di elezione del Consiglio direttivo.

Il Presidente e il Direttore del Consorzio partecipano alle riunioni del Comitato di Indirizzo.

Il Presidente del Consiglio direttivo è il coordinatore del Comitato di Indirizzo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 35 La costituzione dell'Organo di Controllo non è obbligatoria e viene deliberata dall'Assemblea dei soci che ne fissa gli eventuali compensi. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea può nominare in alternativa al Collegio dei Revisori un Revisore Unico.

I membri del Collegio dei Revisori/Revisore Unico durano in carica tre esercizi e così fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ed esercitano le loro funzioni secondo le norme di legge che disciplinano il Collegio Sindacale.

In caso di elezione del Collegio dei Revisori la stessa Assemblea dei soci eleggerà due revisori supplenti, che entreranno in carica in caso di vacanza di uno dei membri effettivi.

Al Collegio dei Revisori/Revisore Unico è affidato anche l'incarico di revisione legale del bilancio del Consorzio qualora l'Assemblea non decidesse di affidare l'incarico ad un revisore/società di revisione esterni.

I membri del Collegio dei Revisori/Revisore Unico devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 36 Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea dei soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di un liquidatore che definirà tutti i rapporti sia con i terzi che con i soci, compresa l'erogazione del fondo consortile e del fondo di gestione ancora disponibili dopo il pagamento delle passività secondo le indicazioni dell'Assemblea stessa.

ART. 37 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile sui consorzi ed alle altre leggi in materia di consorzi.